



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 30
Stagione Sportiva 2016/2017

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 9/AA della F.I.G.C., inerente provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 LUGLIO 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 748 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. ANTONIO SCHIANO e della società SSCD FRATTESE S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO SCHIANO, all'epoca dei fatti Presidente della SSCD FRATTESE S.R.L.: violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art.1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver sottoscritto la "*domanda autocertificata di iscrizione*" precompilata dal Sig. D.D. al fine di poter ottenere l'ammissione a un corso regionale per dirigenti sportivi, organizzato dal C.R. Campania, così asseverando, falsamente, la circostanza che il dichiarante avesse svolto l'attività di "Collaboratore Organizzativo" presso la ridetta Società dall'1.09.2014 e autorizzando l'addebito del costo di iscrizione al corso sul conto della Società;

SSCD FRATTESE S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni ascritte ai propri tesserati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. ANTONIO SCHIANO per proprio conto e nell'interesse della società SSCD FRATTESE S.R.L. in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione per il Sig. ANTONIO SCHIANO e di € 3.000,00 di ammenda per la società SSCD FRATTESE S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio